



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 9 febbraio 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006 – INIZIO ORE 14.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

1) Reclamo A.S.D. FAVARO 1984

avverso decisioni merito gara
Mestre/Favaro 1948 del 6.11.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto –
Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005)

ORDINANZA, di rimessione degli atti alla
Commissione Tesseramenti per il giudizio di
merito in ordine al tesseramento del calciatore
Ivan Noè

2) “ U.S. ISOLA SACRA

avverso la sanzione della qualifica inflitta
al calciatore Battista Francesco fino al
30.6.2007 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.

3) “ G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI

avverso la sanzione della squalifica inflitta
al calciatore Scarponi Biagio fino al
30.6.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.

4) “ PELLICORI ALESSANDRO

avverso la sanzione della squalifica sino al
28.02.2006 inflitta a seguito di deferimento
del Presidente Federale per violazione
dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C –
Com. Uff. n. 205/C del 03.02.2006)

ACCOLTO, riduce al 15.02.2006 la sanzione
della squalifica inflitta dai primi giudici al
calciatore Pellicori Alessandro

5) “ **U.S. TRIESTINA 1946** **RESPINTO**

avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice Seveso Valentina in proprio favore (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)

6) **Reclamo CIVITANOVESE CALCIO**

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Camerino – Civitanovese Calcio del 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006)

7) “ **A.C. WIPPTAL**

INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività

avverso decisioni merito gara allievi provinciali Wipptal / Sciliar Schlern del 12.11.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 31 del 15.12.2005)

8) “ **URBINO CALCIO S.p.a.**

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce a € 2000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla U.S. Urbino Calcio, e conferma nel resto

avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al Sig. Stulzini Giuseppe, la squalifica per n. 2 gare effettive al calciatore Adnan ESSOUSSI e l’ammenda di € 5.000,00 alla società stessa, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. i tesserati e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. la società (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 20.1.2006)

9) “ **S.S. LANCIANO** **RESPINTO**
avverso le sanzioni, dell’inibizione per
mesi 6 ai signori Di Prinzio Sergio e
Genovese Domenico e dell’ammenda di €
1.000,00 alla società, inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale,
rispettivamente per violazione degli art. 1
comma 1 e 8 C.G.S. per i tesserati e
dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per la società,
per responsabilità diretta (delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
183/C del 18.1.2006)